



**Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili**  
**CAPITANERIA DI PORTO**  
**ROMA**

**Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale**  
Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma)  
e-mail: [cproma@mit.gov.it](mailto:cproma@mit.gov.it) - [cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it](mailto:cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it)  
Tel. 06/656171 – 0665617303

**ORDINANZA**

**INTERDIZIONE ZONA DI MARE PER PRESENZA DI "RETI FANTASMA" CHE RICOPRONO**  
**UN RELITTO SOMMERSO**  
**Località Ostia Lido Comune di Roma**

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del Porto di Fiumicino

**VISTA** la relazione di servizio n.30/2021 del 2°Nucleo Operatori Subacquei di Napoli in data 24.06.2021;

**CONSIDERATE** le risultanze dell'attività di rimozione delle reti svolta dal 2° Nucleo Operatori Subacquei di Napoli nei giorni 21/22/23/24 Settembre e non ancora ultimate;

**RITENUTO** necessario interdire lo specchio acqueo da qualsiasi attività per prevenire incidenti nel corso di immersioni ricreative ed al fine di proteggere gli habitat dal rischio di danneggiamento e/o compromissioni dell'equilibrio naturale;

**VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con Legge 21 dicembre 1977, n. 1085;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172*";

**VISTO** il Decreto 29 Luglio 2008, n. 146, Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

**VISTA** l'Ordinanza N. 56/2014 in data 29.05.2014 di questa Capitaneria di Porto relativa all'approvazione del "*Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma*";

**VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n.49/2017 in data 28.04.2017;

**VISTA** la propria Ordinanza di n.99- 2011 in data 28.09.2011 Regolamento di Sicurezza per le Operazioni Subacquee" nel Circondario Marittimo di Roma.

**VISTI** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

**RENDE NOTO**

Che dal la zona di mare antistante il litorale del Comune di Roma, in località Castel Fusano Ostia Lido, a circa 4 mg dalla costa, identificata dalle congiungenti delle seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
A	41°40'34.32" Nord	012°15'37.08" Est
B	41°40'34.32" Nord	012°16'12.36" Est
C	41°40' 07" Nord	012°16'12.36" Est
D	41°40'07" Nord	012°15'37.08" Est

Meglio rappresentata nell'allegato stralcio grafico, è interessata dalla presenza di un cumulo di reti fantasma che ricoprono parzialmente un relitto sommerso, pericolose per le attività subacquee.

### **ORDINA**

#### **Art. 1 (interdizione dello specchio acqueo)**

A decorrere **dal giorno 25 Settembre 2021 e fino a nuove disposizioni**, all'interno della zona di mare sopra descritta, **è vietato**:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione,
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura

#### **Art. 2 (Deroghe)**

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali dall'ente di appartenenza.

#### **Art. 3 (Disposizioni finali e sanzioni)**

I contravventori alla presente ordinanza,

- a) se sono alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172*";
- b) limitatamente al personale iscritto nelle matricole della gente di mare, la violazione dell'art. 1174 del C.N. importerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui agli artt. 1175 e 1214 del medesimo Codice;
- c) negli altri casi si applica l'art. 1174 del Codice della Navigazione ed autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie non si ravvisi il sussistere dei reati diversamente perseguibili;

#### **Art. 4 (Pubblicazione)**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo, ex Art. 59 del Regolamento per l'Esecuzione al Codice della Navigazione, l'invio agli aventi interesse e la pubblicazione sul sito internet [www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino](http://www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino).

Fiumicino, \_\_\_\_\_

**IL COMANDANTE  
C.V.(CP) Giuseppe STRANO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*



